



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nelle persone dei magistrati

Dott. Marcello BRUNO	- Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO	- Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 442/2022 del Tribunale di Genova promossa da:

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e

Parte_5 quest'ultimo in persona dell'Amministratore di sostegno, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Murelli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone 2, come da procura in atti

Appellanti

contro

Controparte_1 *Controparte_2* e *CP_3* in qualità di eredi di *Persona_1*

Controparte_4 *Controparte_5* e *Parte_6* tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Queirolo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rapallo, via della Libertà 61, come da procura in atti

Appellati

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli appellanti:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria così giudicare: In totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 442/2022, del Tribunale di Genova (GOP Maddalena Vaglio Bernè) pubblicata il 21/02/2022 all'esito del procedimento R.G. 11962/2019, Repertorio n. 429/2022 del 21/02/2022, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: 1. Accertare e dichiarare che il servoscala a pedana installato dai signori **Controparte_5** e **Controparte_4** **Parte_6** e **Persona_1** in qualità di proprietari di tre unità immobiliari all'interno del condominio di via Belvedere 37, di Santa Margherita Ligure (GE) viola il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1120 cod. civ. nonché dell'art. 1102 cod. civ. ed è, inoltre, in contrasto con le indicazioni contenute delle Sentenze del 09/02/12 e del 31/07/15 rispettivamente del Tribunale di Chiavari e della Corte d'Appello di Genova (cfr. All. 1, doc. 1 e 2) che hanno riconosciuto il diritto dei convenuti di provvedere a proprie spese, alla realizzazione di un impianto di servoscala interno, nell'ambito dello stabile, a condizione che le relative misure rispettassero uno spazio fruibile minimo della scala di 80 cm, per l'effetto, 2. Condannare i signori **Controparte_5** e **Controparte_4** **Parte_6** **Persona_1** entro un termine non maggiore di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia o il diverso termine ritenuto di giustizia, alla rimozione del manufatto e alla rimessione in pristino dello status quo ante, secondo le modalità di ripristino accertate dal CTU, ing. **Persona_2**, nel corso del procedimento per ATP RG 398/18, ossia provvedendo a smontare la struttura di guida e supporto della pedana del montascale e sostituendo le pedate dei gradini forati a causa l'installazione, autorizzando, in mancanza, decorso il termine di cui sopra o quello ritenuto di giustizia, i signori **Pt_1** e **Parte_2** a provvedere direttamente, con costi a carico delle controparti; 3. Condannare i signori **Controparte_5** e **Controparte_4** **Parte_6** e **Persona_1** a rifondere ai signori **Pt_1** **Parte_2** e agli intervenuti i costi rispettivamente sostenuti per la Consulenza Tecnica d'Ufficio pari (cadauno) ad Euro 1.109,35 come da fatture dell'ing. **Per_2** in atti e ad Euro 576,45 per la Consulenza tecnica di Parte come da fattura del Geom. **Per_3** in atti IN OGNI CASO, SULLE SPESE IN PRINCIPALITÀ: Condannare gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, della mediazione e dei due gradi di giudizio, oltre al 15 % rimborso forfetario spese generali, al 4% CPA e all'IVA, con distrazione a favore della presente difesa che ha anticipato tutte le spese e i costi (inclusi i C.U.) delle pregresse fasi e di quella attuale; IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi*

di mancato accoglimento dei motivi di Appello suesposti, riformare la quantificazione operata dal GOP per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, se del caso, condannare gli appellati a restituire agli appellanti l'importo da quest'ultimi versato nelle more dell'impugnativa e/o in eccedenza.”

Per gli appellati:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, - respingere l'appello proposto dai Sig.ri Pt_1 [...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_5 quest'ultimo in persona dell'amministratore di sostegno, Rag. Controparte_6 in quanto i motivi di gravame dedotti dalle parti appellanti sono da ritenere inammissibili e/o infondati sia in fatto che in diritto; - confermare, pertanto, integralmente la sentenza n. 442/2022 del Tribunale di Genova, Sezione Terza Civile, ad eccezione della parte in cui, in adesione alla relativa domanda delle parti odierne appellanti, per evidente errore materiale, la condanna al pagamento delle spese legali è stata estesa anche al Rag. Controparte_6 amministratore di sostegno dell'odierno appellato, Parte_5 - in via di estremo subordine, ritenuta la palese inattendibilità, erroneità e contraddittorietà delle valutazioni espresse, in sede di A.T.P. R.G.N. 398/2018, dal nominato C.T.U., Ing. Per_2 [...], per tutte le motivazioni già specificamente indicate nel corso del primo grado del giudizio dagli odierni appellati, in particolare in comparsa di costituzione e di risposta 30/10/2019 ed in memoria 25/10/2020 ex art. 183, sesto comma n. 3, c.p.c., disporre la rinnovazione della C.T.U., come richiesto anche in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/11/2021, nel primo grado del giudizio, con formulazione dello stesso quesito di cui alla procedura di A.T.P. R.G.N. 398/2018 o altro diverso quesito meglio visto e ritenuto o, in subordine, disporre la convocazione del suddetto C.T.U. a chiarimenti su tutte le osservazioni ampiamente svolte delle parti convenute, odierne appellate, in corso di causa ed in particolare in comparsa di costituzione e di risposta 30/10/2019 ed in memoria 25/10/2020 ex art. 183, sesto comma n. 3, c.p.c., con specifico riferimento alle osservazioni di cui alla relazione tecnica 8/12/2019 del C.T.P. delle odierne parti appellate, Ing. [...] Per_4 di Genova; - dichiarare tenuti e condannare gli appellanti, in solido tra loro o alternativamente, come meglio visto e ritenuto da Codesta Ecc. Corte di Appello, alla rifusione in favore degli appellati di tutti gli esborsi e del compenso professionale anche del presente grado del giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato *Parte_1* e *Parte_2* convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, *Controparte_5* *Controparte_4* *Parte_6* e *Persona_1* in qualità di proprietari di tre unità immobiliari all'interno del Condominio di via Belvedere 37 di Santa Margherita Ligure, per sentire accertare e dichiarare che il servoscala a pedana da loro installato risultava in contrasto sia con le precedenti pronunce rese tra le medesime parti dal Tribunale di Chiavari e dalla Corte d'Appello di Genova, sia con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1120 cod. civ. e/o 1102 cod. civ. Domandavano condannare i convenuti alla rimozione del manufatto e alla rimessione in pristino dello *status quo ante*, nonché a rifondere agli attori i costi sostenuti per la CTU e per la propria CTP, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -con atto di citazione del 20.08.2009 *Controparte_5* *Controparte_4* *Parte_6* e *Persona_1* convenivano in giudizio *Pt_1* *Pt_5* e *Parte_2* quali proprietari di tre appartamenti siti nel medesimo condominio, al fine di ottenere l'accertamento della realizzabilità all'interno dello stabile, mediante il taglio delle scale, di un ascensore e/o di piattaforma elevatrice, ovvero, in alternativa alla prima soluzione, di un impianto di servoscala, in virtù del disposto di cui all'art. 2 della Legge 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche; -con sentenza del 09.02.12, il Tribunale di Chiavari respingeva la domanda principale degli attori, accertando che l'installazione di un ascensore così come progettato era da ritenersi vietata ex art. 1120 c.c. in quanto avrebbe determinato una riduzione della portata delle scale a meno di 80 cm, da considerarsi quale larghezza minima del restringimento del vano scala; -il Tribunale accoglieva, tuttavia, la domanda subordinata degli attori, riconoscendo il diritto degli stessi di provvedere a proprie spese, alla realizzazione di un impianto di servoscala interno, a condizione che le relative misure rispettassero una larghezza minima di fruibilità della scala di 80 cm; -gli attori impugnavano entrambi i capi della pronuncia avanti la Corte d'Appello di Genova, la quale confermava integralmente la pronuncia del Tribunale di Chiavari; -tuttavia, nonostante le indicazioni del Tribunale e della Corte, *CP_5* *Controparte_4* *Parte_6* e *Persona_1* facevano installare un ingombrante macchinario in evidente contrasto con l'interesse generale alla sicurezza e all'accessibilità delle singole unità e con il disposto dell'art. 1120, ultimo comma, cod.civ., così come accertato dal CTU, ing. *Persona_2*, nel corso del procedimento per ATP.

Si costituivano in giudizio CP_5 Controparte_4 Parte_6 e Per_1

[...] ccepando il mancato esperimento del procedimento di mediazione, e chiedendo, previo mutamento del rito in ordinario, il rigetto delle domande avversarie.

Intervenivano volontariamente in giudizio, aderendo alla domanda dei ricorrenti, Parte_3

[...] Parte_4 Parte_5 e Controparte_6 in qualità di eredi del defunto Persona_5 che aveva promosso unitamente ai ricorrenti la procedura di ATP.

Il Giudice di primo grado, disposta la trasformazione del rito da sommario ad ordinario, convocato il CTU della procedura di ATP a chiarimenti, con l'impugnata sentenza, così statuiva: *"respinge le domande degli attori e degli intervenuti; dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido Parte_1 , Parte_2 , [...]*

Parte_3 , Pt_5 Parte_5 , Parte_4 e Controparte_6 a rimborsare ai CP_5 CP_5 , Parte_7 , Parte_6 , Persona_1 e spese di lite che liquida in € 15.543,00 per compensi, € 48,80 per esborsi oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge."

Avverso la sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2

Parte_3 Parte_4 e Parte_5 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il servoscala a pedana installato nello stabile di via Belvedere 37 viola il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1120 cod. civ. nonché dell'art. 1102 cod. civ. e risulta in contrasto con le indicazioni contenute nelle sentenze in data 09.02.12 ed in data 31.07.15, rispettivamente del Tribunale di Chiavari e della Corte d'Appello di Genova. Insistevano per la condanna alla rimozione del manufatto ed alla refusione delle spese di giudizio.

In particolare, parte appellante, lamentava: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1120 e 1102 cod. civ - Motivazione errata laddove la sentenza ha ritenuto che l'ostruzione delle scale condominiali ad opera della pedana in transito non violi gli altrui diritti e/o non crei pericolo alla sicurezza e al godimento della cosa comune e sia conforme alla sentenza n. 995/2015 della Sez. II della Corte d'Appello di Genova; 2) Motivazione errata, incongruente e illogica laddove la sentenza ha ritenuto che le doglianze sulla pericolosità dell'impianto installato dagli appellati siano superate dalla marchiatura CE; 3) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1120 e 1102 cod. civ.- Motivazione errata e contraddittoria laddove la sentenza ha ritenuto che la ridotta fruibilità di porzioni di cose comuni non possa essere invocata per vietare l'installazione del manufatto oggetto del presente giudizio. Errata valutazione del petitum ed errate conclusioni argomentative; 4) Errata ricostruzione fattuale e motivazionale laddove la sentenza ha ritenuto che la piattaforma dei convenuti sia

conforme ai limiti dimensionali stabiliti dalla Corte d'Appello di Genova con la Sentenza n. 995/2015; 5) Erronea e ingiustificata liquidazione delle spese di giudizio. Errata valutazione (anche) delle fasi del procedimento; 6) Erronea condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'amministratore di sostegno di una delle parti, oltre che della parte stessa.

Si costituivano in giudizio *Controparte_4* *Controparte_5* *Parte_6* *Per_1*

[...] domandando, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, respingere l'appello proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado ad eccezione della parte in cui, in adesione alla domanda di parte appellante, per mero errore materiale, era stata disposta la condanna al pagamento delle spese legali nei confronti dell'amministratore di sostegno di *Parte_5*

Questa Corte, con provvedimento del 08.06.2022, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da parte appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata in ragione della somma eccedente la metà della condanna alle spese di lite, pari ad euro 15.543,00.

In data 19.09.2023 veniva depositato atto di dichiarazione di avvenuto decesso della parte appellata *Persona_1* e, con provvedimento del 20.09.2023, era dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto con ricorso delle parti *Parte_1* *Parte_2*

[...] *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* ei confronti delle eredi *Controparte_1* *Controparte_2* e *CP_3* che si costituivano in giudizio, e delle altre parti *Controparte_5* *Controparte_4* e *Parte_6*

Con ordinanza del 08.05.2024 il Collegio tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte, con decorrenza dei termini di 30 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e di 20 giorni per le repliche dalla data di comunicazione del provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione del disposto di cui agli artt. 1120 e 1102 cc. e che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che l'impianto di cui si tratta sia da ritenere conforme a quanto stabilito dalla sentenza n. 995/2015 della Corte di Appello, con riferimento al diritto all'installazione di un impianto di servoscala nel rispetto della larghezza minima delle scale di 80 cm.

Mediante il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che la sentenza abbia violato il combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 cc. nel ritenere che la ridotta fruibilità di porzioni di parti comuni non possa essere invocata per vietare l'installazione del manufatto in oggetto.

Con il quarto motivo di appello gli stessi sostengono che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che l'impianto di servoscala oggetto di causa rispetterebbe i limiti dimensionali imposti dalla sentenza n. 995/2015 della Corte d'Appello.

I motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Deve darsi atto del fatto che la sentenza del Tribunale di Chiavari, confermata in via definitiva dalla citata pronuncia d'appello, aveva invece accertato che l'installazione dell'ascensore fatto progettare dagli attori era da ritenersi vietata in quanto in violazione dell'art. 1120 cc perché tale da determinare una riduzione della portata delle scale a meno di 80 cm, questo essendo il massimo restringimento consentito, oltre ad alterare il decoro architettonico e pregiudicare la sicurezza dello stabile.

Così la pronuncia della Corte d'Appello citata.: *“la soluzione accolta dal Tribunale – di consentire l'installazione di servoscala interno – appare la più adatta a contemperare gli interessi delle parti, siccome consente ai soggetti portatori di handicap di superare la barriera architettonica rappresentata dalla presenza delle scale e nello stesso tempo conserva la struttura dell'edificio senza restringere la rampa delle scale. La difesa degli appellanti censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui, avendo autorizzato gli attori ad installare la servoscala interno, ha prescritto che sia comunque rispettata la larghezza minima delle scale di cm. 80, senza precisare se questa condizione sia da osservare soltanto ad impianto fermo od anche ad impianto in movimento. Il motivo è infondato. Nel dubbio il comando giudiziale deve essere interpretato nel senso in cui possa avere pratica attuazione, compatibile con lo scopo al quale è diretto, che è quello - per l'appunto – di contemperare al meglio gli interessi delle parti: intanto, deve ritenersi necessario che il dispositivo rispetti la larghezza minima delle scale da fermo – condizione questa sufficiente a rispettare l'interesse degli altri condomini – anche se in funzione con le parti ribaltabili abbassate crea un ingombro maggiore”*.

Pacificamente nel mese di agosto 2017 i condomini Parte_8 Parte_9 Per_1 hanno installato il servoscala per cui è causa e successivamente gli altri condomini Pt_1 Pt_5 e Parte_2 hanno proposto un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare le caratteristiche del manufatto, ritenuto in contrasto con

l'accertamento giudiziale menzionato e con il disposto dell'articolo 1120, ultimo comma, cc e dell'art. 1102 cc

Il Tribunale ha considerato il rispetto della larghezza di 80 cm, alla luce di quanto affermato dal ctu nominato in sede di ATP ing *Per_2* e, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ha altresì valutato le doglianze relative alle caratteristiche dell'impianto installato, all'eventuale compromissione del diritto al pari uso della cosa comune nonché relativamente all'alterazione della fruibilità della stessa, escludendone la fondatezza.

In ordine all'ingombro dell'impianto va ribadito che l'ing *Per_2*, sentito a chiarimenti all'udienza del 1.02.2021 in ordine all'ingombro dell'impianto servoscala, ha confermato che *"la misura di Atp di cm 66 e quella di 60-57 si riferiscono allo spazio che resta tra la pedana sollevata verticalmente e la muratura perimetrale durante il transito della pedana"*.

Dalla relazione tecnica di perizia 12/6/2018 dell'ing. , con riferimento all'impianto fermo e a pedana chiusa: *"A fronte di una luce libera fra corrimano scala e muro di circa 109 cm., come concordato con i Consulenti a fronte di una certa variabilità, comunque dell'ordine del centimetro, risultano gli spazi indicati nella fotografia e, precisamente: Fra guida superiore e muri 90 cm – Fra guida inferiore e muro 91 cm..."**"Le misure indicate sono praticamente costanti per tutto lo sviluppo della scala in tutte le rampe"*.

Dalle risultanze della procedura di A.T.P. risulta, pertanto, che l'impianto di servoscala rispetta la prescrizione della sentenza della Corte di Appello di Genova.

Venendo invece al rispetto delle normative codicistiche, parte appellante assume di avere proposto ai fini di ridurre l'ingombro un impianto "a seggiolino", che gli appellati ritenevano però scomodo, comportando la necessità di disporre almeno di due sedie a rotelle per consentire gli spostamenti. Tale circostanza è ritenuta in contrasto con il disagio asseritamente derivante dall'impianto invece presente, peraltro definito pericoloso e rumoroso.

Parte appellata, d'altro canto, rileva come la realizzazione di un impianto "a seggiolino" comporterebbe, non soltanto la necessità di disporre di una carrozzina da lasciare nell'ingresso del caseggiato e di un'altra sul pianerottolo in cui si trova l'appartamento, ma anche una situazione di pericolo di caduta per il disabile nelle manovre di passaggio dalla carrozzina al "seggolino" del servoscala e viceversa.

Quindi non si verrebbe a causare una semplice scomodità, bensì un impianto non dotato di pedana renderebbe praticamente impossibile l'accesso in autonomia ed in sicurezza della persona disabile con la carrozzina agli appartamenti ai piani superiori.

Con riferimento all'uso del corrimano, dalla perizia del C.T.U., ing. **Per_2** gli appellanti ricavano che l'impianto di servoscala di cui è causa ne impedirebbe l'uso e ciò stante la presenza delle due guide e sostengono altresì la pericolosità della cremagliera posta nella guida inferiore.

Va premesso che il ctu ha verificato che l'altezza del corrimano non corrisponde alla normativa prevista per la sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre la presenza delle guide riporta in termini regolamentari detta altezza. Per quanto concerne la stabilità ed il decoro dell'edificio, il mezzo non ne determina alcun pregiudizio, secondo l'accertamento peritale. Orbene, la cremagliera è unicamente nella guida inferiore, mentre la presenza delle guide ed il posizionamento delle stesse è imprescindibile per il sistema.

Considerato che la questione relativa al corrimano di altezza inferiore alle previsioni non può all'evidenza pregiudicare la possibilità di installazione di un servoscala, va richiamata l'interpretazione giurisprudenziale estensiva e costituzionalmente orientata della normativa speciale, condivisa da questa Corte, normativa speciale di tutela dei disabili, che addirittura – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante - legittima ad invocare la L. n. 13/1989 anche ove la soluzione tecnica adottanda non sia del tutto risolutiva ma anche solo idonea al parziale conseguimento degli obiettivi della legge medesima. Il comma 2 dell'art. 2, L. n. 13/1989 non fa che specificare la norma codicistica in tema di comunione, disciplinante l'uso della cosa comune, laddove l'impianto rappresenta una modificazione necessaria per il migliore godimento.

Occorre tenere in conto il principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il temperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall'effettiva dell'utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati. (si v. Cass 7938/2917).

La Suprema Corte ha anche affermato che in tema di condominio negli edifici, l'installazione di un servoscala nel vano scala condominiale da parte di un condomino a sue spese non è soggetta alla disciplina dell'art. 1120 c.c., che si riferisce alle innovazioni comportanti oneri di spesa per tutti i condomini, ma a quella dell'art. 1102 c.c., in quanto dalla facoltà, ivi prevista, per ciascun partecipante, di servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, deriva la possibilità di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Cass., 21 dicembre 2010 n. 25872).

Il normale disagio arrecato al passaggio nel breve tempo di transito come emerso dagli accertamenti peritali, connesso al tempo di funzionamento, sono pertanto elementi che vanno contemperati con la tutela del diritto fondamentale sotteso alla normativa richiamata ed al principio di solidarietà condominiale.

I motivi devono pertanto essere disattesi e non comportano la riforma della pronuncia impugnata.

Con il secondo motivo di gravame gli odierni appellanti lamentano che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe da ritenere errata, incongruente ed illogica laddove è stato ritenuto che la lamentata pericolosità dell'impianto di cui si tratta sarebbe superata dalla marchiatura CEE.

È pacifico che gli appellati hanno provveduto a loro spese all'istallazione del servoscala mod. *"Supra"* della CP_7, corrispondente a quello di cui al manuale di utilizzo e manutenzione prodotto sub 24 in primo grado, che è presente la *"Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte"* e la *"Dichiarazione CE di conformità della macchina"*. La marcatura C.E. dell'impianto di servoscala attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza quale condizione di immissione sul mercato. Non sono stati dedotti difetti di installazione e gli appellanti asseriscono che l'impianto *"in un diverso contesto"* potrebbe non creare *"problematiche"*.

Se la statuizione di primo grado appare del tutto condivisibile sotto il profilo oggettivo ed idonea a superare quanto riportato dal ctu con riferimento alla cremagliera della guida inferiore (indicata come rischiosa per le mani ovvero indumenti), con riferimento alla fattispecie concreta va considerato che il rispetto degli 80 cm liberi rappresenta anche un elemento idoneo a consentire di acclarare la sussistenza di un adeguato spazio, idoneo ad evitare alcuna interferenza con il sistema e quindi la presenza delle condizioni che, anzi, escludono la presenza di *"problematiche"* proprio nel concreto contesto.

Per quanto attiene all'asserita rumorosità dell'impianto valutata dagli appellanti in forza degli accertamenti peritali, parte appellata lamenta che nella ctu redatta dall'ing. Per_2 nella procedura di A.T.P. non risulta essere stata specificata la tipologia della strumentazione utilizzata, non è stato dato atto del possesso e della regolarità dei certificati di taratura del fonometro utilizzato, nè quale strumento sia stato utilizzato (*"non è stato allegato alcun tracciato grafico (time history) o tabella o altro, che descriva l'evento sonoro del quale non si conoscono, pertanto, parametri quali i livelli massimo e minimo, gli indici statistici, costante di integrazione, ecc.; non è possibile comprendere se sono stati rispettati i dettami*

del D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento dell’inquinamento acustico”, con particolare riguardo ai contenuti di cui all’art. 3 comma 1 e all’Allegato B, riferimento obbligatorio ai Tecnici Competenti in Acustica nell’esercizio del proprio lavoro, mentre risulta, di certo, l’omessa informazione circa il tempo di osservazione, orario di misura e, soprattutto, il tempo di misura, nonché il dettaglio di eventuali calcoli effettuati).

Ed ancora deducono gli appellati, il CTU ha fatto riferimento a “limiti assoluti di emissione ed immissione” e limite di immissione differenziale, tali grandezze, le prime risultanti da un calcolo integrale che tiene debito conto dei tempi di funzionamento di una sorgente (calcolo non eseguito o non prodotto in quanto non risultante dalla C.T.U.), la seconda da una mera operazione di differenza tra livello ambientale e livello residuo, trovano applicazione nel campo dell’acustica ambientale in forza del D.P.C.M. 14/11/1997 che, però, esclude esplicitamente la fattispecie indagata e di cui trattasi.

Vi è da dire che l’art. 4, “Valori limite di immissione differenziale”, al comma 3 reca: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso”.

Mentre va sottolineato che non si è tenuto conto del tempo di utilizzo che possa indurre a ritenere intollerabile il movimento di un servoscala per pochi minuti al giorno.

Effettivamente tali doglianze non hanno trovato smentita nelle difese avversarie e l’esame delle risultanze peritali non ne consente il superamento.

Il motivo d’appello va quindi integralmente respinto.

Con il quinto motivo è dedotta l’erronea e ingiustificata liquidazione delle spese di giudizio. Errata valutazione (anche) delle fasi del procedimento.

La sentenza è impugnata nella parte in cui, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato in solido gli appellanti “a rimborsare a Controparte_5 e Controparte_4 , Parte_6 e Persona_1 le spese di lite liquidate in euro 15.543,000 per compensi, euro 48,80 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge”.

La quantificazione delle spese operata in primo grado è ritenuta dagli appellanti errata in quanto la sentenza non ha specificato come sia stata effettuata la quantificazione, in assenza di indicazione della fascia di valore e del grado di complessità della lite; inoltre

parte appellante si duole del fatto che sono state calcolate fasi del procedimento (in tutto o in parte) non svolte; che la fase della mediazione relativa alla *negoziazione*, pari ad un compenso di 1020 € non ha avuto luogo in quanto la mediazione si è conclusa, come risulta dagli atti negativamente con il primo incontro; che l'unica attività istruttoria è consistita nel sentire a chiarimenti il c.t.u.. e pertanto per la suddetta fase il compenso poteva essere abbattuto fino al 70% dei valori medi di riferimento. Conclusivamente viene richiesta la compensazione delle spese di lite o quantomeno la riduzione delle stesse secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Da ultimo la doglianza svolta al punto 6) riguarda la condanna al pagamento delle spese di lite in capo all'amministratore di sostegno.

I motivi sono fondati; il quinto con riferimento alla riduzione della liquidazione nella misura che si va ad indicare, considerata la causa di valore indeterminato e di bassa complessità.

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 903,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 2.905,00
Compenso tabellare	€ 6.713,00

In riforma della pronuncia impugnata pertanto deve essere disposta la liquidazione nella misura indicata, oltre alla liquidazione dell'importo di € 400,00 per la fase di mediazione che non ha portato a risultati.

Il tutto oltre accessori di legge.

Gli appellati nulla oppongono in ordine riforma della sentenza laddove ha posto l'onere della refusione delle spese di lite in capo anche al Rag. *Controparte_6* amministratore di sostegno del Sig. *Parte_5*

La doglianza sul punto è fondata e, pertanto, la sentenza deve essere riformata con la revoca della condanna al pagamento delle spese nei confronti del Rag *CP_6*

La precipua soccombenza dell'appellante determina la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano con in dispositivo, considerato il valore indeterminabile della controversia e l'impegno defensionale poco superiore al parametro minimo che la stessa ha richiesto, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza N. 442/2022 del Tribunale di Genova così decide:

In parziale accoglimento dell'appello – riformando parzialmente la sentenza di primo grado

- condanna in solido *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* , [...]

Parte_5 , *Parte_4* a rimborsare a *Controparte_1* *Controparte_2* e

CP_3 in qualità di eredi di *Persona_1* *Controparte_4* *Controparte_5* e

Parte_6 le spese di lite che liquida in € 6713,00 per compensi, oltre esborsi, spese di mediazione nella misura di € 400,00, oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e cpa come per legge.

Conferma per il resto l'impugnata sentenza.

Condanna in solido *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* , [...]

Parte_5 , *Parte_4* a rimborsare a *Controparte_1* *Controparte_2* e

CP_3 in qualità di eredi di *Persona_1* *Controparte_4* *Controparte_5* e

Parte_6 e spese di lite del presente grado, che liquida in € 4500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e cpa come per legge.

Genova, 16.7.2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Maria Laura Morello

IL PRESIDENTE

Dott. Marcello Bruno